

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00564/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società Agricola Frescovero S.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Rosario Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Lentini in Salerno, corso Garibaldi 103;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia, 81;

nei confronti

Società Agricola Quercete S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a – del D.D.R. n. 79 del 09.04.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale

Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09/08/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 63 del 14.08.2017. Definizione punteggio soglia, nulla osta al finanziamento ed approvazione dell'elenco delle istanze immediatamente finanziabili”;

b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0170401 del 23.03.2020, con la quale l'Autorità di Gestione ha individuato ulteriori disposizioni per la definizione del punteggio soglia ed il rilascio dei provvedimenti di Concessione, presupposta al D.D.R. sub a) ma non conosciuta;

c - ove e per quanto occorra, del D.D.R. n. 189 del 07.11.2019 recante Disposizioni Generali del P.S.R. nella parte in cui è prevista la procedura di finanziamento delle domande di sostegno che hanno un punteggio superiore al punteggio soglia stabilito preliminarmente dall'Autorità di Gestione;

d - del D.R.D. n. 39 del 17.02.2020 recante “PSR Campania 2014-2020 - Misura 4 Tipologia di Intervento 4.1.1 - Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole. Rettifica della Graduatoria provvisoria regionale approvata con DRD n. 136 del 2 agosto 2019” nell'ambito della quale la domanda della ricorrente, a seguito di revisione, risulta rettificata *in peius* ed, in ogni caso, ammissibile ma non finanziabile per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile a causa delle illegittime proroghe e delle circolari meramente esplicative che, in itinere, hanno modificato i criteri selettivi definiti con il bando;

e - della Circolare prot. n. 0674530 del 08.11.2019, adottata successivamente alla pubblicazione del D.R.D. n. 136/2019;

f – della Circolare esplicativa prot. n. 289436/2019 con la quale sono state illegittimamente apportate modifiche al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1 del P.S.R. Campania 2014/2020;

g – del D.R.D. n. 14 del 12.01.2018 con il quale la Regione Campania ha differito il termine ultimo per la proposizione delle domande lasciando invariata la dotazione finanziaria disponibile;

h – del D.R.D. n. 91 del 28.03.2018 con il quale è stata disposta un'ulteriore proroga per la proposizione delle domande;

i - del D.R.D. n. 128 dell'11.05.2018 con il quale è stata disposta un'ulteriore proroga per la proposizione delle domande;

j – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 136 del 2.08.2019 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria provvisoria regionale per la Tipologia 4.1.1: Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole del PSR Campania 2014/2020 – Periodo 9/08/201/ - 3/05/2018”;

k – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

nonché per l'accertamento

del diritto della Società ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21.10.2020:

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

i – del D.D.R. n. 138 del 15.07.2020, pubblicato in B.U.R.C. n. 147 del 20.07.2020, di approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva del “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 – bando adottato con DRD n. 52 del 9.08.2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017”;

l – del D.R.D n. 114 del 12.06.2020, pubblicato in BURC n. 130 del 22.06.2020, con il quale si è rettificato l'Elenco delle istanze immediatamente finanziabili;

m – ove e per quanto occorra, della Circolare prot. 0215079 del 3.04.2019 e prot. 119241 del 21.02.2019, nella parte in cui la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha introdotto durante il corso della gara ulteriori prescrizioni ai fini della istruttoria delle domande;

n - ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. 0109121 del 19.02.2020 di comunicazione di avvio del procedimento di revisione, in autotutela, dei punteggi

della Società ricorrente, con invito a presentare controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90;

nonché per l'accertamento - previa adozione di misure cautelari idonee del diritto della Società ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande immediatamente finanziabili.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 il dott. Pierangelo Sorrentino e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Considerato che la complessità delle questioni in fatto e in diritto sollevate con il ricorso e i motivi aggiunti induce a ritenere che ogni valutazione debba essere effettuata, *re adhuc integra*, nella sede più appropriata della decisione di merito, sospendendo, quindi, nelle more, i provvedimenti impugnati sino al momento della decisione di merito;

Ritenuto che, sotto tale ultimo profilo, sia positivamente apprezzabile la misura cautelare richiesta da parte ricorrente, consistente nell'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto;

Ritenuto che:

- deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nell'ultima graduatoria predisposta dall'amministrazione regionale;
- la parte ricorrente, in relazione al numero dei controinteressati, deve essere

autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, che, in relazione alle modalità della procedura per cui è causa, può essere effettuata mediante l'inserzione nel sito internet della Regione Campania, con la indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del numero di R.G. del presente ricorso, degli estremi dei provvedimenti impugnati e dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con la aggiunta, in calce, della seguente dicitura: *<La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Campania, Salerno, sezione prima al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati>*.

- la Regione Campania dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- parte ricorrente provvederà altresì alla notifica individuale nei confronti di 10 controinteressati, da individuarsi negli ultimi 10 concorrenti in posizione utile dell'ultima graduatoria predisposta dalla Regione che siano subentrati grazie alle contestate riaperture dei termini per la partecipazione;

- gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto che, per la controvertibilità e complessità delle questioni trattate, sussistano gravi motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno

(Sezione Prima), così provvede:

- a) dispone in via cautelare il provvisorio accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto da parte ricorrente;
- b) dispone la integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 aprile 2021;
- d) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati tramite “*Micorosft Teams*”).

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Fabio Di Lorenzo, Referendario

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO